

INTRODUZIONE

di BENEDETTO CONFORTI

Premessa

Non è il caso di riprendere qui la biografia di questo eminente giurista del XVI secolo, nato ad Alba nel 1502 e morto a Torino nel 1575, dato che precise informazioni sulla sua vita e sugli uffici pubblici da lui ricoperti possono leggersi in altri scritti, e recentemente negli Atti del Convegno di studi su «Un giurista tra principi e sovrani – Pietrino Belli – a 500 anni dalla nascita», tenutosi ad Alba il 30 novembre 2002, a cura della Fondazione Ferrero¹. Anche sul contenuto dell'opera, in quanto opera dedicata al diritto «internazionale» bellico, e sul suo valore in relazione all'epoca in cui fu scritta, esiste ormai una nutrita letteratura². Il che peraltro non ci esime, soprattutto per la comodità del lettore, dall'indicare di quali temi di diritto bellico il Trattato del Belli si occupa e dall'inserirci nel dibattito su quale sia l'importanza da attribuire all'opera. Sarà anche opportuno procedere ad un'analisi, che ci sembra non sia stata fatta, o meglio, non sia stata fatta compiutamente, degli spunti che l'opera offre non più con riguardo agli istituti del diritto bellico ma con riguardo al diritto internazionale *tout court*.

I temi di diritto "internazionale" bellico trattati nell'opera

Già il titolo dell'opera «*De re militari & Bello tractatus, divisus in partes XI. In quo, praeterea, quae de re militari tractantur, obiter multa, quae*

¹ Cfr. in particolare gli interventi di E. GENTA, «Pietrino Belli giurista: la consulenza a principi e privati», p. 31 ss., di P. GRILLO, «Pietrino Belli e la sua famiglia a Alba tra Quattro e Cinquecento», p. 99 ss., e di B.A. RAVIOLA, «Un servitore tra Gonzaga e Savoia: Pietrino Belli e Alba nella seconda metà del Cinquecento», p. 99 ss. Cfr. pure L. MARINI, in «Dizionario biografico degli italiani», Roma, 1965, p. 673.

² Ancora nei citati Atti del Convegno cfr. D. GAURIER, «Pietrino Belli, un précurseur?», p. 19 ss., E. GREPPI, «Il diritto internazionale nel pensiero di Pietrino Belli», p. 53 ss. e G. PENE VIDARI, «Pietrino Belli e i giuristi del suo tempo», p. 69 ss., cfr. inoltre P. CRAVERI, in «Dizionario biografico degli italiani», cit., p. 677 s. Dell'opera del Belli si sono occupati, sottolineandone il valore, anche due, tra i più illustri internazionalisti del passato, P. S. MANCINI, in «Prelazioni di diritto internazionale», Napoli, 1973, p. 13 ss. (ove è riprodotto il suo celebre studio sulla nazionalità come fondamento del diritto delle genti) e A. CAVAGLIERI, in una assai dotta e approfondita introduzione al Trattato del Belli, nel vol. I, p. 13 ss., dei «Classics of International Law», editi dal *Carnegie Endowment for International Peace*, Oxford, 1936. Nell'opera del Cavaglieri sono anche contenuti numerosi riferimenti bibliografici.

*ad civilem administrationem attinent, attinguntur...*³ («Trattato sulla milizia e sulla guerra in undici parti... In esso, che tratta della materia militare, incidentalmente vengono affrontate anche questioni relative all'amministrazione civile...») indica che, secondo la tradizione dell'epoca, insieme all'esposizione delle norme di diritto delle genti che regolano la guerra, vengono trattate tutta una serie di questioni che oggi chiameremmo di diritto interno, in particolare riguardanti l'organizzazione dei «pubblici» poteri, o addirittura questioni di diritto civile, anche se attinenti pur sempre, nell'un caso e nell'altro, alla sfera militare. E, come era anche nella tradizione, la trattazione procede mescolando riferimenti ad istituzioni del diritto romano e del diritto comune oltre che alla storia antica e medievale, il tutto con innumerevoli citazioni degli autori inquadabili in ciascuna epoca⁴. Sicché le considerazioni che interessano dal punto di vista del diritto delle genti vanno estrapolate da una massa di considerazioni di ordine diverso.

Il trattato è distinto in undici parti, ogni parte è divisa in titoli e questi in paragrafi. Vi si tratta, tra l'altro (e sia pure in modo farraginoso, con digressioni non sempre omogenee alla materia in cui vengono inserite, e spesso saltando dal regime giuridico applicabile ai rapporti tra principi a quelli relativi a rapporti fra militari o addirittura fra privati): delle origini della guerra, della guerra giusta, della dichiarazione di guerra, del servizio militare e delle esenzioni dal medesimo, dei pubblici ufficiali, del diritto di levar tasse per le necessità belliche (Parti prima e seconda); del diritto del prigioniero a recuperare i suoi beni al rientro in Patria, secondo l'antica concezione del postliminio (Parte terza); dello status del prigioniero di guerra e delle vicende della prigionia (Parte quarta); delle tregue e delle loro conseguenze (Parte quinta); delle alleanze tra principi e... degli accordi tra soldati per assicurarsi e dividersi il bottino sottratto ai nemici (Parte sesta); della successione *ab intestato* e testamentaria quando il *de cuius* è un soldato, delle giurisdizioni militari e delle pene applicabili ai soldati, delle paghe dei medesimi, degli approvvigionamenti in tempo di guerra (Parte settima); dei reati militari e (ancora) delle relative

³ Nella trascrizione dei testi latini si è operata in questa *Introduzione* qualche semplificazione della grafia rispetto al testo latino dell'ed. del 1563, ristampato *infra*.

⁴ Gli autori che ci sono sembrati i più citati sono Bartolo da Sassoferrato e Baldo degli Ubaldi, cosa che si spiega con la formazione del Belli nella Scuola di Perugia e sia pure in epoca posteriore a quella dei due celebri commentatori.

pene (Parte ottava); dei salvacondotti (Parte nona); dell'importanza della pace, dei trattati di pace e dei loro effetti (Parte decima); degli ostaggi (Parte undecima).

Per limitarci ai temi di diritto «internazionale» bellico, vengono in rilievo anzitutto quelli relativi allo *jus ad bellum*, ossia al diritto di far guerra. Sotto questo aspetto, le idee del Belli si iscrivono nel grande dibattito sulla guerra giusta, che ha già visto cimentarsi teologi di grande fama, come Agostino, Tommaso, Isidoro di Siviglia e tanti altri, fino al domenicano Francisco de Vitoria⁵. La sua opinione sulla guerra giusta è peraltro più restrittiva di quelle generalmente sostenute prima di lui, dato che egli considera giusta soltanto la guerra fatta

«... *propellendae iniuriae gratia sive etiam ulciscendae ... sive quis propriam prosequatur offensam, sive alienam, socij, amici, vel federati*»

[«per respingere un'ingiuria, o anche per vendicarla ... oppure per perseguire un'offesa fatta a sé o ad altri (alleati, amici o federati)»]⁶.

Senza appello è invece la condanna delle guerre che oggi chiameremmo di aggressione, come le guerre

«... *omnium populorum ... qui per tot retroacta saecula, quaerendarum sedium novarum causa, dum vel fastidiunt veteres & consuetas, vel deserere coguntur, velut apum examina vagantes, in quoscumque obvios saevierunt, cum id sibi iure gentium licere arbitrarentur ...*»

[«di tutti i popoli ... che per tanti secoli trascorsi, al fine di trovare nuove terre, o perché stanchi degli insediamenti vecchi e consueti, o perché costretti ad abbandonarli, si sono lasciati andare come sciami di api, selvaggiamente attaccando chiunque incontrassero sulla loro strada, credendo che ciò fosse giusto secondo il diritto delle genti»]⁷.

Di grande importanza ci sembra poi il ricorso da parte del Belli al principio di proporzionalità:

⁵ Una puntuale rassegna delle opinioni in materia è in R.H.W. REGOUT, «La doctrine de la guerre juste de Saint Augustin à nos jours (d'après les théologiens et les canonistes catholiques)», Paris, 1934.

⁶ Cfr. Parte II, Tit. I, par. 9. Sulla più ampia nozione di guerra giusta nei teologi e canonisti medioevali sia consentito rinviare al nostro scritto «Guerra giusta e diritto internazionale contemporaneo», in «Studi per G. Motzo», Milano, 2003, p. 84 ss.

⁷ *Ivi*, par. 6.

«... sciant quòd etiam cum bellum iusta ex causa susceperunt, si tamen tantum ex ipso bello acquisiverunt, quòd eis sufficit pro satisfactione causae quae impulit ad bellum, debent ab eo abstinere»

[«[i principi cristiani] dovrebbero sapere che, anche se la guerra da loro intrapresa abbia una giusta causa, non appena abbiano realizzato con le azioni belliche abbastanza da essere indennizzati per la ragione che ha dato origine alla guerra, dovrebbero terminarla»]⁸.

Del principio di proporzionalità, principio che non era stato nel medio evo esplicitamente proposto e sviluppato, si era occupato, prima del Belli e con la stessa precisione descrittiva, il Vitoria⁹. Ma l'opera di quest'ultimo, pur essendo stata pubblicata per la prima volta nel 1539, non sembra sia stata conosciuta dal nostro Autore, che mai la cita nel corso del suo trattato.

Una lunga trattazione è infine dedicata, sempre nel quadro dello *jus ad bellum*, alla dichiarazione di guerra, dichiarazione che, pur consistendo in un atto formale, è anch'essa, secondo il Belli, una condizione affinché la guerra sia considerata giusta¹⁰. È inutile qui sottolineare quanto una simile formalità abbia resistito ai tempi, se è vero che, almeno fino alla seconda guerra mondiale e salve rare eccezioni (come l'attacco giapponese a Pearl Harbour), essa è stata sempre praticata dagli Stati¹¹. Anche ancora attuale è la questione della *competenza a dichiarare* la guerra – oggi piuttosto considerata come *competenza a deliberare* lo stato di guerra – questione la cui soluzione, come in termini moderni si dice, viene rimessa dal diritto delle genti al diritto interno. E per l'appunto il Belli la risolve in termini «internistici», chiedendosi se, oltre ai principi indipendenti, siffatta competenza spetti ai vassalli, ai prelati o ad altri soggetti dipendenti dal principe¹². Molto meno attuale è invece l'opinione del Belli secondo cui tra la dichiarazione di guerra e l'inizio delle ostilità debba intercorrere un intervallo di tempo, dato che

⁸ *Ibid.*, par. 5

⁹ FRANCISCO DE VITORIA, «*De Indis sive de jure belli hispanorum in barbaros – Relectio posterior*», in «*Classics of International Law*» cit., Washington, 1917, partic. p. 445. La data del 1539 è incerta, alcuni commentatori anticipandola al 1533: cfr. REGOUT, *op. cit.*, p. 152, nota 2.

¹⁰ Cfr. Parte II, Tit. VIII.

¹¹ Cfr. R. QUADRI, «*Diritto internazionale pubblico*», 6a ed., Napoli, 1968, p. 289 s.

¹² Cfr. Parte I, Tit. V., par. 3.

«*ipsa tamen naturalis ratio dictat equum esse, ut aliquid intercedat temporis, quo quis se praemuniat, & defensionem praeparet, vix enim à dolo & perfidia excusaretur qui eodem ferè momento, & indiceret, & aggrediretur*»

[«la semplice ragione naturale fa capire che è giusto che passi un certo tempo, al fine di permettere che uno si premunisca e si prepari alla difesa. Difficilmente sarà giustificato dall'accusa di dolo e di slealtà uno che dichiari guerra e quasi nello stesso momento aggredisca il nemico»]¹³.

Niente Blitzkrieg, dunque.

Passando allo *jus in bello*, ossia ai limiti che i belligeranti incontrano durante la guerra, ad esso sono interamente dedicate due parti dell'opera, la IV e la V, che trattano rispettivamente dei prigionieri e delle tregue. A parte tutta una serie di questioni minori se non insignificanti – come il chiedersi che cosa succede se due soldati si contendono lo stesso prigioniero, se chi è catturato una volta possa esserlo una seconda, se il prigioniero liberato su promessa debba mantenerla, ecc. – ci sembra che le pagine più importanti siano quelle in cui il Belli si chiede se, particolarmente nelle guerre tra cristiani, il prigioniero debba essere tenuto al riparo da maltrattamenti e dalla riduzione in schiavitù. Egli si schiera nettamente con coloro che danno risposta negativa. Per quanto riguarda i maltrattamenti, osserva:

«*Neque enim fas est in dediticium seivire, aut eum occidere, lungeque minus est inhumanum dediticium ipsam reicere, & iure belli agere ... seivum quippe est, & barbarum seivire in captos*»

[«... non è giusto trattare un prigioniero con crudeltà o metterlo a morte ed è molto meno inumano rifiutare la sua resa e agire per diritto di guerra ... È atteggiamento selvaggio e barbaro usare violenza sui prigionieri ...»]¹⁴].

E contro la riduzione del prigioniero in schiavitù, muovendo da un esempio della storia degli ebrei:

«*Cum enim Israelitae captivorum magnum numerum traherent de Hierusalem, occurrit eis Propheta valde increpans captivitatem illam, Iussitque omnes dimitti, quia magnus (ut dixit) furor Domini eis imminabat, ut sunt igitur fratres, & non hostes, etiam si dissideant, non efficiuntur servi capientium*»

¹³ Cfr. Parte II, Tit. VIII, par. 8.

¹⁴ Cfr. Parte II, Tit. XII, par. 8.

[«Quando gli Israeliti presero da Gerusalemme un gran numero di prigionieri, un profeta si presentò a loro molto irritato per quella cattura, ed ordinò di rimmetterli tutti in libertà, poiché – così disse – una grande ira divina incombeva su di loro. Infatti, anche se [i cristiani] si contrastano, sono sempre fratelli e non nemici e dunque non diventano schiavi di quanti li hanno presi»]¹⁵.

In definitiva, alla schiavitù, e quindi all'asservimento va sostituito il riscatto del prigioniero¹⁶.

Circa le tregue, distinte in tregue vere e proprie ed induzie (*indutiae*), ossia brevi sospensioni, la parte più significativa ed attuale ci sembra quella relativa alla competenza dei comandanti militari a concludere l'accordo sulla sospensione delle ostilità. Il nostro Autore si inserisce nella disputa dottrinale intercorsa tra coloro i quali sostenevano che la competenza sussistesse, almeno per le tregue brevi, e coloro i quali propendevano invece per ammetterla solo se il comandante fosse stato a ciò abilitato dal principe o comunque godesse di ampia discrezionalità nella materia. Il Belli sembra propendere per questa seconda opinione¹⁷. Ma ciò che anche qui è interessante è l'attualità della anzidetta disputa, ove si consideri che ancora in epoca attuale si discute se la competenza del comandante militare debba essere prevista dall'ordinamento a cui il comandante è sottoposto oppure se questi abbia conferita *direttamente dal diritto internazionale* la competenza a stipulare «armistizi, tregue, sospensioni di armi, capitolazioni»¹⁸.

Non sono molte le considerazioni che il Belli svolge sui limiti che incontra la vera e propria violenza bellica. Importante, e apprezzabilmente ardito, è quanto egli dice a proposito del sacco di una città, sacco che viene considerato come illecito se l'ingiuria da vendicare non sia stata commessa dall'intera comunità:

«... quia non deberent urbes diripi nisi pro magno flagitio, & scelere, in quod omnis populus conspiraverit, vel maior pars ...»

[«... i sacchi delle città sono per la maggior parte ingiusti, poiché le città non devono essere depredate, se non in caso di un crimine terribile e scelle-

¹⁵ Cfr. Parte IV, Tit. I.

¹⁶ *Ivi*, Tit. VII, par. 6.

¹⁷ Cfr. Parte V, Tit. I.

¹⁸ Così G. MORELLI, «Nozioni di diritto internazionale», 7a ed., Padova, 1967, p. 211 s.

rato, del quale sia partecipe tutto il popolo, o almeno la maggior parte di esso»]¹⁹.

Diversamente il Belli opina riguardo ai singoli atti di preda, che non devono ritenersi vietati. Se la preda ha per oggetto beni mobili, questi vanno sempre consegnati al comandante, che però ha l'obbligo di distribuirli tra i soldati; se ha invece per oggetto beni immobili, la loro consegna al principe si impone²⁰.

Sempre in tema di limiti alla violenza bellica, vanno segnalati i passi relativi alle persone che vanno risparmiate, nonché ai giorni e ad i luoghi nei quali la guerra non può essere combattuta. In particolare, la violenza bellica certamente non va esercitata sugli ecclesiastici, sugli stranieri e sugli ambasciatori. Non si salvano invece le donne, che possono essere «ridotte in cattività». Per quanto riguarda i fanciulli, il senso di giustizia del Belli – che, come vedremo, caratterizza tutta la sua opera – lo porta a ritenerli per regola sottratti alla violenza, regola che però – egli constata – è sempre meno rispettata²¹. Purtroppo la constatazione è ancora valida oggi, anche per le guerre condotte da popoli cosiddetti civili e democratici! Non più rispettata – egli aggiunge – è anche la regola secondo cui non si dovrebbe guerreggiare in alcuni giorni, e particolarmente... il giovedì, il venerdì, il sabato e la domenica, tutti i giorni tra l'avvento di Nostro Signore e l'ottava dell'Epifania e dalla septuagesima fino all'ottava di Pasqua²². Normalmente osservata è al contrario la «consuetudine militare» sulla inviolabilità dei luoghi sacri²³.

Infine, alcune considerazioni del Belli sono inquadrabili nel regime della neutralità. Così quella secondo cui il passaggio in territorio neutrale deve avvenire senza arrecar danno ai locali²⁴ o quella che fa divieto di catturare un nemico nel territorio di un terzo²⁵.

¹⁹ Cfr. Parte IV, Tit. VIII, par. 21-23. Cfr. anche Parte II, Tit. I, par. 12 («*Nam nostri milites, à salute abhorrentes, quasi qui Deo non credant, aut non metuant, rapinis & cunctis sceleribus student ...*»: «... i soldati dei nostri tempi, incuranti della loro salvezza, come se non credano a Dio o non lo temano, fanno mestiere del saccheggio e di ogni scelleratezza ...»).

²⁰ Cfr. Parte II, Tit. XVIII, parr. 2, 3 e 8.

²¹ Cfr. Parte II, Tit. IX.

²² *Ivi*, Tit. X.

²³ Cfr. Parte IV, Tit. VIII, par. 20-21.

²⁴ Cfr. Parte II, Tit. XVIII, par. 10.

²⁵ *Ivi*, par. 12.

Gli spunti di diritto internazionale non bellico

Come si è accennato, l'opera contiene spunti interessanti non solo in tema di diritto internazionale bellico ma anche di diritto internazionale *tout court*. Uno di questi, che da tutti i commentatori dell'opera è citato come assai progressista, non solo per l'epoca in cui il Belli scrisse ma ancora in epoca attuale, riguarda l'arbitrato. L'arbitrato fra principi in conflitto non solo è considerato come vincolante ma addirittura come oggetto di ricorso unilaterale, ricorso che normalmente non è previsto neppure oggi: se infatti una delle parti è disposta a sottoporsi al giudizio arbitrale sostiene il Belli – l'altra *deve* astenersi dal muovergli guerra. Il che equivale a dire che l'arbitrato, anche se sollecitato da una sola parte, diviene obbligatorio:

«...*si is cui bellum indicitur, offerat se paratum super querimonia stare iuri, & iudicio arbitrorum, bello est abstinendum, quia bellum debet esse necessitatis*»

[«...se viene dichiarata una guerra contro un soggetto che mostra di esser disposto a sottoporsi al diritto, ovvero ad un giudizio arbitrale sopra la questione contestata, bisogna astenersi dalla guerra, poiché questa deve essere solo di necessità...»]²⁶.

Alcuni passi precorrono poi la più moderna protezione dei diritti dell'uomo. A parte quelli già citati e relativi al trattamento dei prigionieri di guerra o alle persone che vanno sottratte alla violenza bellica, assai significativa ci sembra l'opinione secondo cui i lavori forzati e la tortura devono considerarsi come vietati anche nel caso si tratti di punire *propri* soldati²⁷; l'opinione è assai moderna, ove si consideri che solo dopo la seconda guerra mondiale hanno cominciato ad apparire le norme internazionali a protezione della persona umana nei confronti del loro stesso Stato. E lo stesso è da dire della libertà, che il principe deve riconoscere ai sudditi, di uscire e rientrare nel proprio territorio, salvo le restrizioni rese necessarie in tempo di guerra:

«*Minus est propterea mirum quod dixit Bal[dus] ... quòd dominus habens guerram potest prohibere subditis suis ne accedant ad loca hostilia, ut tollatur*

²⁶ Cfr. Parte I, Tit. V, par. 13.

²⁷ Cfr. Parte VII, Tit. III, par. 31-32.

omnis suspicio, & proditiōnis occasio, licet sint aliàs liberi, & ingenui, quantumcunque subditi, neque possint eis absque causa interdicti commercia, neque loca»

[«... non fa sorprendere ciò che dice Baldo ... che un signore in guerra può proibire ai suoi sudditi di recarsi in territorio nemico, per evitare qualsiasi sospetto ed occasione di tradimento, sebbene costoro (pur essendo sudditi) siano altrimenti indipendenti e nati liberi ed a loro non possa essere vietato il commerciare ed il viaggiare, a meno che non sussista una giusta causa»]²⁸.

Ma il campo forse più di tutti esplorato è quello del diritto dei trattati, di cui il Belli si occupa prevalentemente anche se non esclusivamente nella parte dell'opera dedicata ai trattati di pace (Parte X), ma anche qui con spunti che trascendono la materia del diritto bellico e post-bellico. D'altro canto, c'è da considerare che ancora oggi molte regole del diritto dei trattati si ispirano al diritto dei contratti fra privati, diritto a sua volta largamente influenzato dal diritto romano e dal diritto comune. Non è quindi sorprendente che il nostro Autore ne faccia largo uso. Sono così frequenti i riferimenti a regole circa la validità, l'efficacia e l'interpretazione dei trattati. Ricordiamo ad es. un passo in cui il Belli discute se siano validi i patti di alleanza che possono indurre un alleato ad intervenire in una guerra ingiusta, e che, in quanto tali, costituiscono un «incoraggiamento a delinquere» (patti *contra bonos mores*), ritenendo peraltro che il patto non sia nullo per intero ma solo per la parte che potrebbe indurre a compiere un'ingiustizia²⁹. Un altro esempio è dato dal riferimento alla

²⁸ Cfr. Parte IV, Tit. VI, par. 3-4.

²⁹ Cfr. Parte II, Tit. XVII, par. 8-9:

«*Hanc ipsam quaestionem tractavit etiam Io. Lupi hispanus [...] Et eam confundit cum alia, an teneant Ligae, & foedera, quae inter Principes Christianos fiunt, etiam adiecto Papa, pacto ut amicos habeant omnes pro amicis, & inimicos pro inimicis, ubi concludit non valere haec foedera, quia invitant ad delinquendum, maxime si foederatus meus iniustum bellum, aut inferat aut defendat ... Poterat tamen simplicius dicere tenere quidem ipsa foedera, sed restringenda salva iustitia*»

[«Questa materia egli [Giovanni Lupo, *De confederatione principum*] la tratta insieme con un'altra, e cioè se siano valide le leghe e i trattati che si fanno tra principi cristiani, anche con l'assenso papale, affinché nel patto gli amici di uno si considerino amici di tutti e i nemici di uno nemici di tutti. Egli conclude che questi trattati non sono validi perché incoraggiano a delinquere soprattutto quando un mio alleato inizi una guerra ingiusta o si difenda in una causa non giusta ... Sarebbe stato più semplice però dire che tali trattati sono validi con la limitazione della salvaguardia della giustizia»].

clausola *rebus sic stantibus* in un breve passaggio in cui si sostiene che, per evitare che la tregua pattuita sia rotta per il mutare delle circostanze, occorre un patto espresso al riguardo³⁰. Interessante è anche la discussione, che ancor oggi si fa con riguardo ai trattati di pace, tra trattati iniqui, le cui clausole sono imposte dal vincitore, e trattati equi, stipulati in piena concordia ed amicizia, questi ultimi potendo intervenire, secondo il Belli, sia al termine di una guerra sia per disciplinare altre situazioni³¹. Per quanto riguarda l'interpretazione, ad essa sono dedicati vari passi dell'opera. Viene senz'altro favorita dall'Autore l'interpretazione obbiettivistica, che fa leva sul testo del trattato quale si ricava dalle parole usate:

«*Ego super omnia inspicienda censeo capitula & verba foederis, habent enim instar legis*»

[«Io credo che, per prima cosa bisogna considerare i capitoli ed il tenore letterale del trattato, che infatti hanno valore di legge»]³².

Ma l'interpretazione letterale non può spingersi fino al punto da divenire cavillosa:

«*Neque decet cavillari pactiones & foedera, prout Spartanus ille, sive Cleomenes, seu quivis alius, qui cum triginta dierum inducias cum hoste pepigisset, noctu agros hostiles populabatur, quasi de diebus non de noctibus esset conventum*»

[«Non bisogna cercare cavilli nei trattati e nei patti, come quello Spartano (Cleomene o un altro), che, dopo aver pattuito con l'avversario una tregua di trenta giorni, di notte andava depredando le terre del nemico, quasi che si fosse convenuto solo con riguardo ai giorni e non alle notti»]³³.

Sempre in tema di diritto dei trattati, è interessante quanto il Belli sostiene circa l'efficacia dei trattati, nella specie dei trattati di pace, nei confronti di soggetti terzi, siano essi i sudditi degli autori del trattato oppure i principi alleati ed amici:

«*Quaero etiam facta pace inter ipsos principales belli auctores, puta inter hos potentissimi. reges Hispaniarum, & Galliae, an extendatur ad eorum subditos,*

³⁰ Cfr. Parte V, Tit. III, par. 1.

³¹ Cfr. Parte X, Tit. I, par. 11.

³² *Ivi*, par. 17. Cfr. anche *ibid.*, par. 22.

³³ Cfr. Parte V, Tit. III, par. 5.

Adhaerentes, amicos, federatos ... Ang[elus] vero ... distinguit aut verba pacis sunt concepta in rem, & includunt Adhaerentes, aut in personam, & non includunt maximè si sit adiecta stipulatio, cuius est vis ne paciatur extensionem, Nisi hoc ultimo casu ubi adhaerentes non contineantur non possit aliter esse consultum principal, Sed, & Bal[dus] ... dicit quod pax ipsa est stricti iuris velut contractus transactionis, & propterea infert quòd obmissum debet haberi pro omisso»

[«Mi chiedo poi se la pace conclusa tra gli stessi principali autori della guerra, come per esempio tra i potentissimi re di Spagna e di Francia, si estenda ai loro sudditi, alleati, amici federati ... Angelo ... distingue se i termini del trattato di pace siano concepiti in generale, e dunque includono gli alleati, oppure con riferimento alle persone, e non li includano (specialmente se sia aggiunta una stipulazione, la cui sostanza sia di non procedere ad estensione del trattato), a meno che, in quest'ultimo caso, l'interesse del soggetto principale non possa sussistere se non siano inclusi anche gli alleati. Ma anche Baldo ... sostiene che la pace è materia di stretto diritto, come il contratto di transazione, e perciò inferisce che ciò che è stato omesso come tale si deve considerare»]³⁴.

Dunque, secondo l'opinione degli autori citati dal Belli, e che questi sembra condividere, tutto dipende dallo stesso trattato. Trattasi di un'opinione che, per quanto riguarda gli «Stati» terzi e i *diritti* che dal trattato discendono, è ancora sostenuta in epoca contemporanea da giuristi assai autorevoli, primo fra tutti il Kelsen³⁵, contro l'opinione di maggioranza secondo cui *pacta tertiis neque nocent neque prosunt*. Per quanto riguarda i sudditi, l'opinione va sottolineata come progressista, ove si consideri che ancora per una buona metà del secolo scorso, soprattutto nell'ambito della dottrina dualistica circa i rapporti tra diritto interno e diritto internazionale, si sosteneva l'impossibilità per i trattati, e per il diritto internazionale in generale, di indirizzarsi agli individui sottoposti al potere sovrano degli Stati contraenti.

Al diritto dei trattati si riallaccia anche il tema dell'efficacia della promessa sulla cui obbligatorietà il nostro Autore non ha dubbi, e che neppure subordina a formalità particolari, salvo sostenere che essa possa non essere adempiuta se sia contraria al bene pubblico. Peraltro la sua opi-

³⁴ Cfr. Parte X, Tit. II, par. 1-2.

³⁵ H. KELSEN, *Traité international à la charge des États tiers*, in *Mélanges Mahaim*, vol. II, Paris, 1935, p. 164 ss.

nione non è priva di ambiguità, ove si consideri che l'obbligatorietà della promessa è anche espressa dicendosi che bisogna tener fede «a quanto si è convenuto», il che può essere interpretato nel senso che l'atto presupponga l'accettazione di chi ad esso si rivolga:

«*Ad ius gent[ium] pertinet ne fides violetur, sed quod convenit etiam inter hostes, servetur*»

[«Appartiene al diritto delle genti il principio che non si debba violare la promessa e che quanto si sia convenuto debba essere mantenuto anche tra nemici»]³⁶.

E ancora:

«*Nam aut miles aliquid promisit ad sui preiudicium, & ius belli respicies, & debet illud observare, Aut ad Reipublice praeiudicium aliquid promisit, non concernens consuetum ius belli, & non tenebitur, fortius enim obligatur Reipublice, quàm proprie promissioni*»

[«... se il soldato ha promesso qualcosa a suo pregiudizio personale, in accordo con il diritto di guerra, la dichiarazione deve essere osservata, ma se invece ha promesso con il pregiudizio della repubblica, non vi è riferimento al consolidato diritto di guerra e non sarà tenuto, perché il suo obbligo nei confronti della repubblica è più forte della sua promessa»]³⁷.

L'ambiguità circa l'efficacia della promessa non è una caratteristica del nostro autore e del suo tempo, dato che ancora oggi si discute nella dottrina internazionalistica se la promessa possa di per sé creare obblighi per il promittente.

Nell'opera vengono infine esaminate o accennate altre questioni di diritto internazionale che possono anch'esse considerarsi ancora attuali, come, per limitarci a qualche esempio, la giurisdizione dei comandanti di navi sui membri dell'equipaggio³⁸, o il potere riconosciuto a tutti di catturare e punire i pirati³⁹.

³⁶ Cfr. Parte II, Tit. XIV, par. 1.

³⁷ Cfr. Parte IV, Tit. VIII, par 6-7. Da notare che il passo è rubricato, nell'indice del Tit. VIII, come «*Pacta contra publicum bonum non sunt servanda*»: «I patti contro il bene pubblico non sono da osservare».

³⁸ Cfr. Parte X, Tit. II, par. 91.

³⁹ Cfr. Parte II, Tit. XI, par. 1.

Il valore dell'opera

L'opera del Belli è stata diversamente giudicata da vari commentatori, alcuni attribuendole grande importanza in quanto precorritrice della serie dei veri e propri trattati di diritto internazionale (serie iniziata con le opere di Alberico Gentili ed Ugo Grozio), altri ritenendo che, pur nella ricchezza degli spunti offerti, l'opera manchi di organicità e di metodo, in una parola di scientificità, e quindi si apparenti piuttosto alle trattazioni sulla guerra prodotte prima di lui⁴⁰.

A nostro avviso, non c'è dubbio che l'opera presenti elementi di continuità con il passato e caratteristiche comuni con opere di suoi contemporanei, anche se da lui non citate, particolarmente con il *De Indis* di Francisco De Vitoria⁴¹. Ed è chiaro quindi che, come le opere del passato, essa non proceda da una chiara distinzione tra teologia, morale e diritto, tra storia del diritto e diritto vigente. Ma, anzitutto, anche rispetto al passato, non mancano nell'opera importanti spunti originali come, ad esempio, quelli già da noi indicati sulla guerra giusta e sull'arbitrato. In secondo luogo, occorre riconoscere al Belli il merito di indicare soluzioni ispirate a grande saggezza, equilibrio e genuino senso della giustizia. Quanto a percorrere i contributi futuri alla scienza del diritto internazionale, contributi sempre più caratterizzati, col passar del tempo, da una chiara distinzione tra diritto naturale e diritto positivo e quindi da maggior rigore sistematico e di metodo, a noi pare che l'opera possa anche considerarsi precorritrice se con ciò si intende semplicemente mettere in luce la massa di opinioni, spunti e regole che essa propone e che si ritrovano in parte trasfuse nel diritto internazionale moderno.

In questa prospettiva va anche considerata la critica mossa al Gentili ed a Grozio per non aver preso in considerazione l'opera del Belli⁴². La critica ha certamente fondamento, ove si consideri che soprattutto l'opera del Gentili presenta in alcune parti tratti assai comuni con quella del Belli (ma anche con precedenti autori che entrambi citano): così è, ad es.,

⁴⁰ Un esame completo e approfondito delle opinioni dei commentatori trovasi in A. CAVAGLIERI, *op. cit.* (*supra*, nota 2), p. 20 ss. Sempre sul valore dell'opera v. anche gli articoli di CRAVERI e GESTRI, anch'essi citati *supra*, alla nota 2.

⁴¹ V. *supra*, nota 9.

⁴² Cfr. ancora A. CAVAGLIERI, *op. loc. cit.*, *supra*, nota 40.

per quanto riguarda il vasto tema dei trattati di pace⁴³. Ma una ragione, anche se non una giustificazione, dell'omissione può forse trovarsi proprio nel diverso approccio sistematico, inaugurato dal Gentili e perfezionato dal Grozio, approccio senza riscontri apprezzabili in tutti gli autori precedenti. Gentili rimprovera ai predecessori di aver inteso lo *jus gentium* come un diritto che promana da singoli «Stati» e non come lui lo intende, in contrapposizione al diritto naturale o diritto della ragione, come «il diritto che abbiamo in comune con i nostri nemici e con gli stranieri»⁴⁴, ossia un diritto *super partes*⁴⁵. Il concetto è perfezionato dal Grozio, che, dopo aver anch'egli identificato il diritto naturale con il diritto della ragione, introduce la nozione di diritto volontario, distinto in diritto creato dalla volontà divina, e quindi rivelato dai sacri testi, e diritto creato dall'uomo, categoria alla quale appartiene lo *jus gentium*. Questo, secondo la notissima formula ancor oggi tanto ripetuta dagli internazionalisti, è il diritto «che ha ricevuto la sua forza obbligatoria dalla volontà di tutte le nazioni o di gran parte di esse» («*est jus gentium quod gentium omnium aut multarum voluntate vim obligandi accepit*»). Come il diritto «civile» (oggi diremmo il diritto interno) promana dall'autorità del singolo Stato, così il diritto delle genti, composto di accordi espressi o taciti (consuetudini) promana dall'autorità di tutti o molti Stati⁴⁶. Non si tratta di distinzioni di poco conto, dato che esse, permeando di sé le opere dell'uno e dell'altro autore, ma soprattutto quella del Grozio, hanno dato l'avvio a trattazioni organiche del diritto internazionale, e non solo di esso, senza precedenti. Si consideri, peraltro, a difesa del più farraginoso trattato del Belli, che entrambi gli autori scrissero nel secolo di Westfalia, quando la formazione dello Stato sovrano era già avviata a compimento.

⁴³ Si compari, in proposito, la parte X del trattato del BELLI con il Libro III, cap. XIV di A. GENTILI, *De jure belli libri tres* (1612), in «The Classic of International Law», Oxford, 1933.

⁴⁴ A. GENTILI, *op. cit.*, Libro I, cap. I.

⁴⁵ Secondo A. GENTILI, *op. loc.* da ultimo *cit.*, l'unico suo predecessore che faccia un cenno al diritto delle genti come diritto «supernazionale» è Giovanni da Legnano. Ed infatti cfr., di questo autore, il *Tractatus de bello, de repraesallis et de duello* (1390 circa), Tertius Tractatus, cap. XIV, in «Classics of International Law», Oxford, 1917, p. 90 s.

⁴⁶ H. GROTIUS, *De jure belli ac pacis* (ediz. Amsterdam 1712), Libro I, cap. I, parr. IX-XV. Il passo riportato nel testo è al par. XIV.